

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

| | PAG. |
|---|------------|
| Comunicazione del Presidente | |
| PRESIDENTE | 1203 |
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 1203 |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| Sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2343) | 1203 |
| PRESIDENTE | 1203 |
| MAROTTA, <i>Relatore</i> | 1203 |
| PIERACCINI | 1203 |
| Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2344) | 1211 |
| PRESIDENTE | 1211 |
| MAROTTA, <i>Relatore</i> | 1211, 1212 |
| PIERACCINI | 1211, 1212 |
| RAFFAELLI | 1211 |
| VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1211, 1212 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1214 |

La seduta comincia alle 9,25.

ASSENATO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i lavori comunico che il nostro funzionario segretario, dottor Giorgio Spadolini, in seguito a concorso, assume altre funzioni. A succedergli è stato designato il dottor Mauro Stramacci. Rivolgo ad entrambi il saluto e gli auguri miei personali e della Commissione.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e Marzotto.

Discussione del disegno di legge: Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (Approvato dalla V Commissione del Senato). (2343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Prego il relatore, onorevole Marotta, di riferire su questo disegno di legge, già appro-

vato dalla V Commissione permanente del Senato, e al quale hanno espresso parere favorevole la I e la XI Commissione della Camera.

MAROTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce alle sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Attualmente i dipendenti di cui trattasi, allo scopo di ottenere una sovvenzione, contro la cessione del quinto della loro retribuzione, debbono fare capo a due istituti: all'istituto finanziario di credito che concede la sovvenzione e ad un istituto di assicurazioni che copra il rischio della morte e dell'eventuale perdita dell'impiego. Le vigenti disposizioni di legge al riguardo, prevedono la costituzione presso l'I. N. A. D. E. L. di un apposito fondo per il servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario, a favore del personale di ruolo in servizio presso gli enti locali, iscritto all'Istituto stesso, ma per la mancata emanazione delle norme regolamentari atte a stabilire le modalità da seguire, le predette disposizioni legislative non hanno mai trovato applicazione. Tuttavia, anche la concretizzazione di un regolamento non risolverebbe oggi in una forma organica il problema, in quanto l'operazione di cessione, per il suo duplice carattere di finanziamento e di assicurazione, non verrebbe espletata da un unico istituto, ed inoltre rimarrebbe sempre escluso dal beneficio il personale delle aziende municipalizzate e quello non di ruolo di altri enti locali.

Il disegno di legge in esame affronta pertanto e risolve unitariamente la questione, poiché autorizza le Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro a concedere le sovvenzioni ai propri iscritti e ad assumersi nello stesso tempo la copertura del rischio derivante dall'eventuale decesso del richiedente o dalla perdita dell'impiego da parte del medesimo. Con una sola operazione, quindi, effettuata dalla Cassa pensioni, l'iscritto può ottenere la sovvenzione con un onere relativamente modesto. Infatti, i criteri base delle operazioni di sovvenzione contemplano l'adozione di un tasso complessivo del 6,50 per cento annuo a scalare, di cui il 4,50 per interessi puramente finanziari e il 2 per cento per la copertura degli oneri derivanti dai rischi di morte e d'impiego e dalle spese di amministrazione. Tale tasso complessivo è senz'altro piuttosto modesto in confronto all'onere a cui attualmente debbono sottostare

coloro i quali vogliono ottenere finanziamenti di questo tipo. Basta considerare che solamente per assicurarsi contro il rischio di morte e di perdita dell'impiego si pagano attualmente aliquote variabili dal 2,50 al 7 per cento dell'importo totale del prestito lordo.

Non v'è dubbio, quindi, che il nuovo sistema proposto rappresenta un notevole miglioramento a favore delle categorie di lavoratori interessate.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli e di due tabelle: in essi sono contemplate tutte le possibilità che si possono presentare. Particolarmente di rilievo è la previsione che in caso di morte il debito residuo venga estinto dall'assicurazione, purché siano trascorsi almeno novanta giorni dalla contrazione del prestito stesso. Tale limitazione è motivata dal fatto che, mancando gli Istituti di previdenza di un efficiente servizio sanitario per l'accertamento delle perfette condizioni di salute dei mutuandi, si potrebbe anche incorrere nella speculazione.

Per tutte le considerazioni esposte, il disegno di legge mi sembra sia idoneo al conseguimento degli scopi che si prefigge. Pertanto penso che possa meritare senz'altro il nostro consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Anche se vi sarebbero alcune osservazioni da fare su alcuni punti, la mia parte ritiene che sia opportuno approvare il disegno di legge che pone fine ad una situazione veramente caotica nel campo dei dipendenti dagli enti locali.

Come ha rilevato il relatore, un notevole vantaggio viene offerto a coloro che debbono ricorrere ai mutui, nei confronti degli interessi veramente elevati attualmente vigenti. Il relatore ha anche accennato alla mancata emanazione delle norme regolamentari richieste per l'attuazione della legge 13 marzo 1950. In effetti, non si è riusciti a far funzionare il Comitato interparlamentare che doveva preparare appunto il regolamento e la cosa ha dato anche adito a spiacevoli voci.

Siamo, pertanto, favorevoli al disegno di legge che, ripeto, pone fine ad un increscioso stato di cose.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli e delle due tabelle che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

ART. 1.

Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato.

Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalità della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella *B* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

(È approvato).

ART. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi

criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XI di gruppo *B*;

d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XIII di gruppo *C*.

(È approvato).

ART. 3.

Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente:

a) sia in attività di servizio;

b) sia di ruolo ovvero sia adibito a servizio continuativo e sia provvisto di retribuzione periodica per l'intero anno;

c) abbia almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza;

d) risulti iscritto da almeno quattro anni agli Istituti di previdenza;

e) abbia soddisfatto agli obblighi di leva.

f) comprovi di avere sana costituzione fisica.

Il minimo di quattro anni previsto alla lettera d) è elevato, per la concessione di sovvenzione con estinzione di durata superiore a cinque anni, ad anni otto oppure dodici, rispettivamente, per il caso che il richiedente sia di ruolo oppure non di ruolo. Per il raggiungimento di tali maggiori limiti si computa anche il servizio riscattato per il quale sia stato versato interamente il relativo contributo.

In nessun caso la sovvenzione può essere concessa con estinzione di durata superiore al periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento del 65° anno di età o dell'eventuale inferiore limite di età previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari per la permanenza in servizio del richiedente stesso.

La domanda per la concessione della sovvenzione, corredata dei documenti intesi ad accertare l'ammontare della quota massima cedibile e la sussistenza dei requisiti richiesti, è trasmessa, entro dieci giorni dalla data dell'esibizione, a cura dell'ente presso il quale il richiedente presta servizio con apposita lettera di accompagnamento diretta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

ART. 4.

La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n. 180.

(È approvato).

ART. 5.

L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, danno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori è stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che è destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministrazione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti.

Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è abrogato.

(È approvato).

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza-Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse-pensioni indicate all'articolo 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.

(È approvato).

ART. 7.

Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal Direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del Comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal Direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 residenti in Roma designati annualmente dal Consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il Direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto a voto.

Il Comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedere dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il compenso ai componenti ed ai segretari del Comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 8.

Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il Direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformità della deliberazione del Comitato, è insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalità di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

(È approvato).

ART. 9.

L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'articolo 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordina-

tivo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessione si considera come non avvenuta.

Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, può revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che è venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.

(È approvato).

ART. 10.

L'estinzione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'articolo 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta mensile della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno dalla scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante.

In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante.

(È approvato).

ART. 11.

Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non può eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale

del 4,50 per cento è recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

(È approvato).

ART. 12.

La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'articolo 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta può eccedere la metà della retribuzione.

(È approvato).

ART. 13.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con la applicazione della tabella *B* annessa alla presente legge.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per morte dopo almeno novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

(È approvato).

ART. 14.

Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni può disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilità fisica prima del raggiungimento dei limiti di età contemplati nel penultimo comma dell'articolo 3, la ritenuta in nessun caso può eccedere

dere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verrà comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterà, comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo.

La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresì, sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 15.

Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto può essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati inesecutabili, impignorabili od incendiabili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennità premio di servizio, gli assegni vitalizi, ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.

(È approvato).

ART. 16

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento è corrisposto agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui

importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota è detratta:

a) dal trattamento diretto, nel caso di cessazione dal servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;

b) dal trattamento diretto e da quello eventuale di reversibilità, nel caso di cessazione di cui alla lettera a), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;

c) dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito.

Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento annuo dovuto, si applicano la tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 nel caso contemplato alla lettera a), e le tabelle II, III, IV, V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere b) e c). Nel caso di cui alla lettera b), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di reversibilità, viene determinata prendendo per base l'età della vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.

(È approvato).

ART. 17.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico delle Casse pensioni mutuantanti per le operazioni di sovvenzioni previste dalla presente legge ha luogo in sede consuntiva.

(È approvato).

ART. 18.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comunali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, è elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

vigore della presente legge si trovino già nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessità di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione gene-

rale degli Istituti di previdenza, fino al raggiungimento del predetto contingente massimo di 70 unità, si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvederà senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

(È approvato).

TABELLA A

(da applicarsi per il calcolo dell'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'articolo 5)

VALORE ATTUALE DI UNA LIRA MENSILE PAGABILE POSTICIPATAMENTE PER NUMERO DI ANNI, CALCOLATO AL SAGGIO NOMINALE DEL 6,50 PER CENTO CONVERTIBILE DODICI VOLTE L'ANNO E CON LO SCONTO PER TRE MESI.

| ANNI (Numero) | Valore attuale | ANNI (Numero) | Valore attuale |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 11,3997 | 6 | 58,5220 |
| 2 | 22,0838 | 7 | 66,2483 |
| 3 | 32,0973 | 8 | 73,4897 |
| 4 | 41,4823 | 9 | 80,2765 |
| 5 | 50,2782 | 10 | 86,6374 |

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

TABELLA B

(da applicarsi per il calcolo del debito residuo nei casi previsti dagli articoli 13 e 14).

VALORE ATTUALE DI UNA LIRA MENSILE PAGABILE POSTICIPATAMENTE PER UN PERIODO IN ANNI E MESI NON SUPERIORE AD UN DECENNIO, CALCOLATO AL SAGGIO DEL 6,50 PER CENTO CONVERTIBILE 12 VOLTE L'ANNO.

| ANNI | PIÙ MESI | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0,9946 | 1,9839 | 2,9678 | 3,9464 | 4,9198 | 5,8879 | 6,8508 | 7,8085 | 8,7610 | 9,7084 | 10,6507 | 11,5880 |
| 1 | 12,5201 | 13,4473 | 14,3695 | 15,2867 | 16,1989 | 17,1063 | 18,0087 | 18,9063 | 19,7991 | 20,6870 | 21,5702 | 22,4486 |
| 2 | 23,3222 | 24,1912 | 25,0555 | 25,9151 | 26,7701 | 27,6205 | 28,4663 | 29,3076 | 30,1443 | 30,9765 | 31,8042 | 32,6275 |
| 3 | 33,4463 | 34,2607 | 35,0708 | 35,8764 | 36,6778 | 37,4748 | 38,2675 | 39,0559 | 39,8401 | 40,6201 | 41,3959 | 42,1675 |
| 4 | 42,9349 | 43,6982 | 44,4574 | 45,2125 | 45,9635 | 46,7105 | 47,4535 | 48,1924 | 48,9274 | 49,6584 | 50,3855 | 51,1087 |
| 5 | 51,8279 | 52,5433 | 53,2549 | 53,9626 | 54,6665 | 55,3666 | 56,0629 | 56,7555 | 57,4443 | 58,1294 | 58,8109 | 59,4886 |
| 6 | 60,1628 | 60,8333 | 61,5001 | 62,1634 | 62,8231 | 63,4793 | 64,1319 | 64,7810 | 65,4266 | 66,0687 | 66,7074 | 67,3426 |
| 7 | 67,9744 | 68,6028 | 69,2278 | 69,8495 | 70,4678 | 71,0828 | 71,6944 | 72,3028 | 72,9079 | 73,5097 | 74,1083 | 74,7036 |
| 8 | 75,2958 | 75,8847 | 76,4705 | 77,0531 | 77,6326 | 78,2090 | 78,7823 | 79,3524 | 79,9195 | 80,4836 | 81,0446 | 81,6026 |
| 9 | 82,1576 | 82,7095 | 83,2586 | 83,8046 | 84,3477 | 84,8879 | 85,4252 | 85,9596 | 86,4911 | 87,0197 | 87,5455 | 88,0685 |

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca « Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Il relatore, onorevole Marotta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge prevede l'applicazione per i dipendenti degli enti locali, iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, della legge 27 febbraio 1955, n. 53. Senoché, l'estensione pura e semplice della citata legge non si è potuta praticamente attuare perché la posizione amministrativa nella quale si trovano i dipendenti di questi enti è notevolmente diversa da quella prevista dalla legge per i dipendenti dello Stato. Non solo, ma in molti regolamenti degli enti locali mancano talune indicazioni e prescrizioni essenziali per la determinazione del trattamento da riservare a coloro che vogliono prendere parte all'esodo volontario.

Il provvedimento è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato e poiché esso è atteso con ansia dalle categorie interessate propongo che anche la nostra Commissione esprima senz'altro il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Anche se, in linea di massima, siamo favorevoli al provvedimento in esame, mi corre l'obbligo di precisare che alcuni punti di esso non soddisfano completamente e meritano pertanto di essere discussi ed approfonditi. Prima di tutto, la questione relativa ai segretari comunali e provinciali. Si dovrebbe chiarire, con un articolo aggiuntivo, che i segretari comunali e provinciali rientrano nella categoria dei beneficiari di questo disegno di legge dal quale essi, pur non essendone esclusi in linea di diritto, vengono esclusi praticamente per via di una interpretazione restrittiva data in questa materia dai competenti organi del Ministero degli interni.

Altri due punti riguardano, poi, gli articoli 5 e 6 che sanciscono una indubbia sperequazione di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo e prevedono un mecca-

nismo assai complesso per la determinazione delle competenze. Dato che si parla in termini di abbuoni di annualità, non si capisce perché si parli di cinquantesimi mentre, a stretto rigore, si dovrebbe parlare di quarantesimi. E non si capisce, quindi, perché una legge integrativa (quale è quella che noi oggi discutiamo) peggiori un trattamento previsto da una legge principale dalla quale questa discende. Propongo, perciò, che l'abbuono venga calcolato come un anno di pensione media da corrispondere al singolo dipendente. A questo scopo, si potrebbe usare la formula adottata per le campagne di guerra, oppure stabilire un ricalcolo sui quarantesimi (e non cinquantesimi) della retribuzione annuale pensionabile.

RAFFAELLI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Pieraccini, specie per quanto si riferisce al problema dei segretari comunali e provinciali.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché si tratta di una questione che va risolta con la massima urgenza io speravo che il provvedimento venisse oggi approvato nel testo sottoposto all'esame della Commissione, testo peraltro che ha ricevuto, come ha detto bene il Relatore, l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento con il consenso di tutte le parti politiche, compresa la parte alla quale appartiene l'onorevole Pieraccini.

Ad ogni modo, se la Commissione volesse insistere nella presentazione di modifiche al testo, sarei costretto a pregare la Commissione stessa di rinviare la discussione per avere la possibilità di fare esaminare le proposte da parte degli uffici competenti.

MAROTTA, *Relatore*. In linea di principio condivido le osservazioni dell'onorevole Pieraccini, poiché nella legge se nulla comprende esplicitamente i segretari comunali e provinciali, nulla li esclude esplicitamente, trattandosi, come è stato ripetutamente detto, di interpretazione. La difficoltà si potrebbe ovviare tuttavia approvando il testo così come è per non perdere ulteriore tempo, precisando che l'applicazione della legge si intende estesa anche ai segretari comunali e provinciali. Il Governo potrebbe riservarsi, senza assumere un impegno formale, di adottare i provvedimenti che in questo senso ritenga opportuni.

Per quanto riguarda la maggiorazione dell'aliquota di pensionabilità, mi permetto di fare osservare all'onorevole Pieraccini che la differenza di trattamento deriva dal fatto che la pensione di questi dipendenti degli enti locali non è calcolata con il sistema applicato

per i dipendenti dello Stato, poiché a questi ultimi la pensione viene calcolata in base all'ultimo stipendio percepito, mentre per i primi essa viene determinata sull'ammontare complessivo dei versamenti a pensione.

PIERACCINI. Condivido l'urgenza sostenuta dal rappresentante del Governo, tuttavia ritengo che le modifiche da me suggerite non possano comportare un grande ritardo nella definitiva approvazione del disegno di legge. D'altra parte, la spiegazione che il relatore ha dato sulla opportunità di mantenere la misura della maggiorazione della pensione nei limiti di quattro quinti di tanti cinquantessim mi pare un po' artificiosa. Per quanto riguarda poi la copertura dell'onere in caso di spostamento di tali limiti posso assicurare lo stesso relatore che la differenza è minima e che comunque il bilancio delle Casse di previdenza è largamente attivo. Inoltre, circa i segretari comunali e provinciali, mi sembra pacifico stabilire che anche costoro debbano essere compresi dato che la legge 27 febbraio 1955 ha esteso il beneficio dell'esodo volontario a tutti i dipendenti dello Stato e degli enti locali. Se si esamina, infatti, la figura giuridica del segretario comunale si rileva che essa non può essere considerata al di fuori delle due predette categorie, anche se il Ministero dell'interno considera la figura giuridica del segretario comunale a sè stante, completamente distaccata da ogni altra categoria.

MAROTTA, *Relatore*. Il problema è stato affrontato anche al Senato da esponenti della sua parte, onorevole Pieraccini, tuttavia essi hanno preferito ritirare l'emendamento in considerazione delle osservazioni del rappresentante del Governo. Orbene, se non si è insistito nell'emendamento nel corso della discussione al Senato, quando cioè la sua eventuale approvazione non avrebbe comportato alcuna perdita di tempo, non vedo proprio perché esso debba essere riproposto in questa sede. Mi dichiaro d'accordo nella sostanza della richiesta e mi rendo anche conto delle titubanze del Ministero dell'interno dato che si tratta di sfollare certi organici troppo appesantiti, mentre non si avverte tale necessità per quanto riguarda i segretari comunali e provinciali. Sono d'accordo anche con l'onorevole Pieraccini nel fatto che, traducendosi le norme contenute nel disegno di legge in un interesse per i dipendenti statali, non sia giusto che ne rimangano esclusi i segretari comunali, per i quali d'altronde non si rende necessario un esodo in quanto sono

veramente pochi: tuttavia non mi pare giusto o logico apportare una modifica in questa sede perché con essa verrebbero ad essere danneggiati coloro che attendono con urgenza la legge.

PIERACCINI. Mi rendo conto anch'io, ripeto, dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento, anche in considerazione delle pressioni rivolte dalle categorie interessate, ma non vedo proprio in quale sede si potrebbe rimediare per fare fronte alle necessità da me esposte. Si potrebbe anche ripiegare su un ordine del giorno, ma occorrerebbe che il Governo garantisse che esso possa avere efficacia.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo prenderebbe nella dovuta considerazione.

PIERACCINI. Secondo me bisognerebbe modificare egualmente il disegno di legge stabilendo che sono compresi tutti i segretari comunali e provinciali, e ciò proprio perché non vedo in qual modo si possa giustificare od interpretare la loro esclusione.

MAROTTA, *Relatore*. Io mi auguro che il Ministero dell'interno si rassegni ad accogliere la nostra interpretazione, e, nel caso che esso non agisca in tal modo, sono d'accordo sulla opportunità di presentare una proposta di legge che renda obbligatorio anche per i segretari comunali il trattamento previsto per i dipendenti dello Stato e degli enti locali. Però, allo stato attuale delle cose, non mi sembra sia opportuno apportare delle modifiche al disegno di legge in discussione.

PIERACCINI. Sono disposto a non insistere sulle modifiche proposte ed a ripiegare sull'ordine del giorno purché almeno esso sia approvato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna ragione perché la Commissione non approvi un ordine del giorno che esprima l'opinione della Commissione stessa sulla questione dei segretari comunali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956

27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario, sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Al fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

1° periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono un limite massimo di età, si considera quello di anni 65;

nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

(È approvato)

ART. 3.

Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

l'età di anni 65 per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

l'età, superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

(È approvato)

ART. 4.

Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente articolo 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

La predetta anzianità minima è stabilita:

1°) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 65;

2°) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in età non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1°).

(È approvato).

ART. 5.

Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente articolo 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tiene conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e nell'articolo 3 della presente legge.

L'indennità prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui compete la pensione in applicazione del precedente comma.

(È approvato)

ART. 6.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantiesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

La pensione risultante in nessun caso può eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta all'età della cessazione dal servizio.

(È approvato)

ART. 7.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'arti-

colo 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dello stesso articolo 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono

(È approvato).

ART. 8.

Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo, per le Casse pensioni indicate all'articolo 6, è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pieraccini:

« La Commissione Finanze e tesoro esprime l'avviso che il disegno di legge « Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2344), comprenda secondo l'articolo 1, tutti gli iscritti di detti istituti e pertanto anche i segretari comunali e provinciali ».

MAROTTA, *Relatore*. In base alla citata legge del 27 febbraio 1955 che viene modificata con questo disegno di legge, i comuni, per i propri dipendenti che fruiscono dei benefici previdenziali, continuano a pagare i contributi per un certo periodo di anni e ciò si spiega nei riguardi dei dipendenti comunali che, assunti inizialmente da un dato comune, terminato il loro ciclo lavorativo, vanno in pensione in quello stesso comune. Ma nel caso del segretario comunale si può verificare che dopo un periodo di tempo più o meno lungo egli venga trasferito in un'altra sede comunale costringendo il comune ultimo a pagare, per esempio, cinque anni di contributi per un dipendente che vi ha lavorato magari un solo giorno. Ecco perché più che un'applicazione pura e semplice della sostanza dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pieraccini, proporrei che la questione fosse regolata attraverso opportune norme di attuazione.

Ma, a parte queste riserve, non mi dichiaro contrario all'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pieraccini

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge.

« Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2343):

| | |
|--------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2344):

| | |
|--------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, De Martino Francesco, Di Stefano Genova, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Longoni, Marotta, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Valsecchi, Vicentini, Walter

Sono in congedo.

Caiati e Marzotto.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI